

# Diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio

## Art. 1 - Istituzione del servizio

(Art. 18, comma 2, D.Lgs. 507/93)

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

## Art. 2 - Servizio delle pubbliche affissioni

(Art. 18, comma 1, D.Lgs. 507/93)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## Art. 3 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

(Art. 19, comma 1, D.Lgs. 507/93)

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

## Art. 4 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

(Art. 19, commi 2, 3, 4, D.Lgs. 507/93)

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm.70 x 100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

## Art. 5 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni - Recupero somme

(Art. 19, comma 7, D.Lgs. 507/93)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune o al concessionario così come previsto dall'art. 9 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.

2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

## Art. 6 - Riduzioni del diritto

(Art. 20, D.Lgs. 507/93)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 31;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della agevolazione di cui al punto 1.b è necessario che il soggetto interessato depositi preliminarmente presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni del Comune atto notorio oppure, su richiesta, copia autentica dello statuto dal quale risulti testualmente la mancanza di fine lucro.

3. Per l'applicazione dell'agevolazione di cui al punto 1.c è necessario che il soggetto interessato depositi preliminarmente presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni del Comune atto notorio oppure, su richiesta, copia autentica della deliberazione dell'Ente pubblico territoriale riportante espressamente la concessione del patrocinio alla manifestazione pubblicizzata.

4. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 16 comma 2 bis

## Art. 7 - Esenzione dal diritto

(Art. 21, D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; per l'applicazione della agevolazione deve essere previamente prodotta idonea documentazione chiaramente comprovante tali requisiti.

h) i manifesti affissi direttamente dai soggetti di cui all'art. 6 negli appositi spazi previsti all'art. 16 comma 2 bis.

## Art. 8 - Modalità per le pubbliche affissioni

(Art. 22, D.Lgs. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni;
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti; al fine della salvaguardia delle entrate tributarie comunali, in ipotesi di affissioni abusive sarà automaticamente applicata la maggiorazione di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs.507/93, in base allo specifico principio di garantire comunque al Comune il maggior presunto introito che si sarebbe potuto realizzare qualora l'affissione fosse stata regolarmente commissionata.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
12. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati, le palizzate ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

#### **Art. 9 - Consegna del materiale da affiggere**

( Art. 22, D.Lgs. 507/93)

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.
3. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.

#### **Art. 9 bis - Modalità delle pubbliche affissioni ex art. 16 comma 2 bis**

(art. 20 bis D.Lgs. 507/93)

1. Le affissioni effettuate direttamente dai soggetti di cui all'art. 16 del presente regolamento devono essere eseguite secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle prenotazioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata tempestivamente al richiedente.
2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno preventivamente sottoporre all'ufficio affissioni i manifesti che intendono affiggere al fine della timbratura degli stessi, dalla quale risulterà chiaramente l'autorizzazione all'esposizione esente e la durata della stessa;
3. Ogni soggetto, nel limite dei 55. mq. degli impianti riservati, come individuati con deliberazione della giunta comunale, potrà affiggere un numero massimo di 15 manifesti formato 70X100 per un periodo massimo di 15 giorni relativi a ciascuna distinta campagna pubblicitaria;
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno indicato sul timbro apposto dal servizio affissioni, senza possibilità di proroga qualora avvenga in data successiva, salvo disponibilità di spazi;
5. Colui che ha materialmente provveduto all'affissione ha l'obbligo di comunicare all'ufficio affissioni l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi, al fine delle opportune verifiche e controlli;
6. L'affissione ai sensi del presente articolo è esente dal pagamento dei diritti e dovrà essere eseguita a cura del richiedente, con il rispetto di tutte le norme vigenti sia del codice della strada che in materia ambientale e di ordine pubblico avendo cura di non coprire manifesti con timbro in corso di validità ;
7. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
8. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della prenotazione.

#### **Art. 10 - Annullamento della commissione**

(Art. 22, D.Lgs. 507/93)

1. In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:
  - a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 32 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.
  - b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 32 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

#### **Art. 11 - Disposizioni generali**

(Art. 3, D.lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs. 30/04/92, n. 285, modificato con D.Lgs. 10/09/93, n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495.

2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6, del Codice della Strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, comma 3, del citato Codice della strada.

3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario. In particolare:

a) mezzi collocati fuori dal centro abitato Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali Per i mezzi collocati nel centro urbano - così come definito dall'art. 3 del Codice della strada - e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazioni fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

#### **Art. 12 - Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari**

(Art. 3, comma 3 D.Lgs. 507/93)

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.

2. La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;

c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo con indicate le relative dimensioni;

d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito; l'autorizzazione rilasciata dovrà riportare, tra le altre, anche la prescrizione seguente: "è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione - mediante l'apposito modulo allegato - di cui all'art. 8 D.Lgs. 507/93 ai fini dell'inserimento nel ruolo dell'imposta comunale di pubblicità". Alla autorizzazione dovrà allegarsi copia del modulo citato, in conformità al modello fornito dal competente Ufficio.

5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa mensilmente all'Ufficio Affissioni e Pubblicità.

#### **Art. 13 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni**

(Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale - che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità - sono i seguenti:

a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.

d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale.

#### **Art. 14 - Tipologia degli impianti**

(Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti - riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo - in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm. 70 x 100;

b) tabelle murali destinate all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm. 70 x 100;

c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6 x 3;

d) fioriere bifacciali destinate all'affissione di due o quattro fogli fogli 70 x 100;

e) trespoli destinati alle affissioni di tre fogli formato cm. 70 x 100.

2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere dell'Ufficio Pubbliche Affissioni.

#### **Art. 15 - Superficie degli impianti per le affissioni**

(Art. 18, comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 50 per ogni mille abitanti o frazione. Tale quantità è superiore al limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/93 pari a mtq. 12 ogni mille abitanti.

2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

#### **Art. 16 - Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni**

1. La superficie degli impianti di cui al precedente articolo 15 da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale 15%

b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica 15%

c) alle affissioni di natura commerciale 70%

TOTALE 100% pari a mt q. 550 così come indicato al precedente articolo 39.

2. Gli impianti di cui al punto c) del precedente comma potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20% e con esclusiva tipologia di cui all'art. 40 comma 1, punto c). Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

2bis. Ai sensi dell' art. 20bis della L. 311/04 il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti, pari a 55 mq., è riservata ai soggetti di cui all'art.6.

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la localizzazione dei citati impianti. L'affissione in tali spazi riservati è esente dal diritto ed il Comune non fornisce personale per l'affissione.

3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

#### **Art. 17 - Gestione contabile delle somme riscosse**

(Art. 35, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.

#### **Art. 18 - Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto del D.Lgs. 31/12/92, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/91, n. 413".

#### **Art. 19- Sanzioni tributarie e interessi**

(Art. 23, D.Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non, oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 20- Sanzioni amministrative**

(Art. 24, D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24/11/81, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da € 206 a € 1549 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 14.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 37 del presente regolamento.

#### **Art. 21 - Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15/11/93, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

2. In attesa della emissione del Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo di conto corrente postale, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

#### **Art. 22 - Pubblicità del regolamento e delle tariffe**

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/90, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni.

#### **Art. 23 - Variazioni del regolamento**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le

disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

**Art. 24 - Entrata in vigore**

(Art. 3, comma 4, D.Lgs. 15/11/93, n. 507)

Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione é diventata esecutiva a norma di Legge.

**Art. 25 - Vigilanza**

Il personale addetto all'Ufficio Pubbliche Affissioni dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, per i servizi di vigilanza e repressione relativi all'osservanza del presente regolamento.

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi e nei regolamenti, relativi alla disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità, sono accertate, oltre che dagli organi preposti alla vigilanza, dai funzionari dell'Ufficio Affissioni all'uopo incaricati dal Sindaco. Qualora al suddetto ufficio venissero consegnati per l'affissione manifesti ritenuti contrari al pudore, alla decenza o lesivi degli ordinamenti dello Stato o del prestigio delle Autorità, i suddetti funzionari dovranno effettuare apposita comunicazione alla Procura della Repubblica e tenere in sospenso la relativa affissione in attesa di disposizioni.

**Art. 26**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nel D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.